

ALLEGATO “B”

Parere Regione Siciliana - ARTA - Dip.Ambiente

Emissioni in Atmosfera

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE ENDOPROCEDIMENTALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269, COMMA 8, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., FAVOREVOLE CON CONDIZIONI, espresso dalla Regione Siciliana – Assessorato territorio e ambiente – Dipartimento ambiente – Servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali, prot. 81513 del 27/11/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa al prot. gen. n. 35343 dell'27/11/2025 relativo alle emissioni dello Stabilimento destinato alle analisi chimiche di prodotti petroliferi sito in contrada Targia nel Comune di Siracusa (SR) della Società AMSPEC ITALIA S.r.l..



Prot. n. 0081513 del 27/11/2025

OGGETTO: N. pratica 06128230965-08092022-1819 - SUAP2561
Società AMSPEC ITALIA S.r.l. – Stabilimento destinato alle analisi chimiche di prodotti petroliferi sito in contrada Targia nel Comune di Siracusa (SR).
Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ex D.P.R. n. 59/2013.,

Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Trasmesso solo a mezzo pec

Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Settore X Territorio e Ambiente

decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa.it

SUAP del Comune di Siracusa
suap.sr@cert.camcom.it

e, p.c.

Società AMSPEC ITALIA S.r.l.
postacertificata@pec.amspecgroup.it

- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante "chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59";
- Visto** il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08/05/2015 recante adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.P.R. n. 59/2013;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n.410 del 12/11/2019 "Adozione modulistica unificata e standardizzata in materia di Autorizzazione Unica Ambientale";
- Visto** il D.P.Reg. n. 73/GR7/S.G. del 24/03/1997, come integrato con D.P.Reg. n. 374/GR7/S.G. del 20/11/1998 che individua le attività per le quali l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è delegata alle Province Regionali, in attuazione della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - b) per le altre aree: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (*nel seguito* D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente, a questo Servizio;
- Vista** la nota prot.. n. 529/SettX del 31/07/2025 (prot. D.R.A. n. 55418 del 01/08/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la Conferenza dei Servizi (*nel seguito* CdS) in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art.14 e art. 14-bis della. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013 nell’ambito del procedimento di rilascio dell’A.U.A. in oggetto;
- Vista** la nota prot.. n. 820/SettX del 06/11/2025 (prot. D.R.A. n. 77204 del 10/11/2025) con cui il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha indetto la Conferenza dei Servizi (*nel seguito* CdS) in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell’art.14 e art. 14-bis della. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R.59/2013 nell’ambito del procedimento di rilascio dell’A.U.A. in oggetto;
- Vista** la nota prot. D.R.A. n. 68284 del 01/10/2024 con cui questo Servizio ha rappresentato che agli atti non risulta la trasmissione da parte del S.U.A.P. di Priolo Gargallo, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, né dell’istanza citata nella soprarichiamata nota di convocazione della CdS, né della documentazione tecnica allegata alla stessa;
- Richiamato** il verbale della CdS tenutasi in modalità di videoriunione il 18/11/2025, trasmesso con nota prot. 882/Sett.X del 21/11/2025 (prot. D.R.A. n. 80749 del 24/11/2025);
- Vista** l’istanza di rilascio dell’A.U.A. presentata dalla società AMSPEC ITALIA S.r.l., al SUAP del Comune di Siracusa (SR) (n. pratica 06128230965-08092022-1819 - SUAP2561) per lo stabilimento in oggetto, comprendente la richiesta di
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;
 - autorizzazione scarico acque reflue – Parte III, D.Lgs. n. 152/2006;
- Esaminata** la documentazione presente sulla piattaforma impresainungiorno.gov.it (n. pratica 06128230965-08092022-1819 - SUAP2561);
- Preso atto** sulla base di quanto rappresentato e dichiarato nei suddetti elaborati che:
- l’attività per la quale la società AMSPEC Italia S.r.l. richiede l’A.U.A. consiste nell’analisi e controllo sia di qualità che di quantità, su campioni di prodotti petroliferi grezzi, semilavorati o finiti provenienti dalle raffinerie presso l’unità locale denominata Ufficio di Siracusa sito nel Comune di Siracusa contrada Targia via Stentinello 12;
 - l’attività verrà svolta in una porzione di capannone individuata catastalmente al foglio di mappa n.25, particella n.583 sub.3 del Comune di Siracusa;
 - le sostanze da analizzare sono contenute in contenitori sigillati e di diversa capacità;
 - gli scarti liquidi di lavorazione, saranno stoccati in appositi fusti posizionati sopra una piattaforma grigliata con sottostante contenitore di raccolta per contenere eventuali sversamenti, opportunamente protetti da una tettoia per le piogge, mentre i campioni residui delle analisi saranno stoccati temporaneamente in apposita struttura prefabbricata con piattaforma grigliata interna e sottostante contenitore di raccolta, mentre gli scarti solidi da smaltire sono stoccati in un cassone a tenuta stagna;
 - i gas compressi saranno stoccati in un apposito deposito costituito da box anti incendio rinforzato per deposito gas tecnici, composti da una doppia parete perimetrale in fibrocemento ecologico, travetti paraschegge in copertura e porte zincate;
 - la ditta dichiara che provvederà alla pulizia periodica dello stabilimento e delle aree esterne, con idonee attrezzature per evitare l’imbrattamento del manto stradale, la movimentazione ed il trasporto dei campioni di materiale in entrata ed in uscita dall’impianto avviene mediante l’utilizzo di contenitori sigillati;
 - le acque reflue sono assimilabili ai reflui domestici e verranno scaricate nella fognatura cortile e avviate al depuratore gestito da I.A.S. S.p.A.;
 - le emissioni provenienti dalle cappe di aspirazioni saranno convogliate ad un punto di emissione denominato E1;
 - i prodotti analizzati sono caratterizzati (cfr. schede di sicurezza) dalle seguenti classi di pericolo:
 - ✓ BENZINA H224, H304, H315, H336, H340, H350, H36, H411, R45, R46, R62-63, R65, R67, R51/53;
 - ✓ CHEROSENE H226, H315, H304, H336, H411, R10, R38, R65, R51/53;
 - ✓ GASOLIO PESANTE H350, H412, R45, R52/53;
 - ✓ GOFINATO H332, H350, H361, H373, H410, R20, R48/21, R45, R63, R66, R50/53;

- ✓ GREEN NAFTA H224, H304, H315, H336, H361f, H411;
- ✓ OLIO COMBUSTIBILE H332, H350, H361, H373, H410, R20, R48/21, R45, R63, R66, R50/53;
- ✓ PETROLIO GREGGIO H224, H319, H304, H336, H350, H373, H411, H066, R12, R36, R45, R48/21/22, R65, R67, R51/53;
- ✓ PYROLYSIS GASOLINE H225, H315, H319, H340, H350, H361d, H336, H372, H304, H411;
- ✓ VIRGIN NAFTA H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411, R12, R38, R45, R46, R62-63, R65, R67, R51/53;
- ✓ GASOLIO h226, h304, h315, h332, h351, h373, h411;

Preso atto che l'impianto è stato soggetto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza di AUA i reflui vengono convogliati nella rete fognaria dedicata di stabilimento e da qui al collettore del Depuratore Consortile dell'I.A.S. e che pertanto non è dovuto il parere preventivo per l'autorizzazione allo scarico ex art. 40 della L.R. 27/1986 (ex CPTA);

Ritenuto che non si applicano le deroghe di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione, ai sensi dell'art 269 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera impartendo valori limite e prescrizioni;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP in accordo con il Libero Consorzio Comunale, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.R. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);

Fatte salve le competenze del Comune di Siracusa sulla conformità dello stabilimento al DPR 6 giugno 2001 n. 380 e le eventuali ulteriori prescrizioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, da rendere in conferenza di servizi ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, esprime, per quanto di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del procedimento di A.U.A., ex D.P.R. 59/2013 per lo **Stabilimento destinato alle analisi chimiche di prodotti petroliferi sito in contrada Targia nel Comune di Siracusa (SR) – gestore AMSPEC Italia S.r.l.** – nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportate.

Valori limite di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm3/h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm3)	Sistema di abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Cappa di aspirazione	14.563	Polveri	20	Nessuno	Annuale
			COV	20		
			Benzene	5		

Prescrizioni

- Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. A tal fine, il punto di emissione dovrà essere attrezzato con idoneo sistema di abbattimento degli idrocarburi presenti nel flusso gassoso, quale a titolo esemplificativo un filtro a carboni attivi, dimensionato per garantire il rispetto dei valori di cui alla soprariportata tabella. Il gestore è onerato a presentare entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA idonea relazione asseverata, completa di documentazione fotografica che dimostri il rispetto di quanto prescritto.

Emissioni convogliate

- Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle dovranno essere rispettati solo se è superata la

corrispondente “soglia di rilevanza”, espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze, le quantità della stessa classe dovranno essere sommate, le quantità di sostanze della classe II dovranno essere sommate le quantità della classe I e alla quantità di sostanza della classe III dovranno essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

3. I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
2. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio dell'impianto dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA e Sicilia Libero Consorzio Comunale di Siracusa). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che, salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.
3. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
4. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Libero Consorzio Comunale di Siracusa) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
5. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, da annotare su apposito registro, dovranno essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.

Emissioni diffuse

6. Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti impiantistici e gestionali previsti in progetto come sopra emarginati e rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. Il gestore è onerato a relazionare con periodicità annuale agli organi di controllo a decorrere dalla data di autorizzazione sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento, al fine della verifica della loro efficacia ed efficienza.

Monitoraggi e controlli

8. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
9. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
10. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.

11. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
12. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
13. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
14. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza.
16. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente parere si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia di emissioni.

F.to

Il Funzionario Direttivo

Dott.ssa Isabella Ferrara

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93)*

Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli